

NUOVI REQUISITI D'ACCESSO PREVISTI DALLA DELIBERA REGIONALE 1982/2015

Allegato 2: REQUISITI PER L'ACCESSO AGLI ABBONAMENTI ANNUALI AGEVOLATI "MI MUOVO INSIEME" DI CUI ALL'ALLEGATO 1 PER IL TRIENNIO 2016 - 2018

Famiglie numerose:

a) Componenti di famiglie numerose con 4 o più figli e con ISEE non superiore a 18.000.

Disabili:

b) Invalidi civili o per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta al 100%;

c) Ciechi totali e sordomuti anche se di età inferiore a 18 anni;

d) Ciechi con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi, raggiungibile con la correzione di lenti;

e) Mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di guerra) e di servizio con invalidità fisica ascrivibile alla 1^a categoria compresi gli invalidi di 1^a categoria con assegni aggiuntivi di natura assistenziale;

f) Mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di guerra) o per servizio per una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile alla categoria dalla 2^a alla 5^a della tabella A) allegata alla Legge 18 marzo 1968, n. 313;

g) Invalidi minori di 18 anni riconosciuti dalla Commissione medica competente come aventi diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80 o all'indennità di frequenza di cui alla legge n.289/90;

h) Portatori di "pace-maker" ed emodializzati, sempre che muniti di certificazione medica probante la specifica condizione rilasciata da struttura sanitaria pubblica;

i) Cittadini affetti da disturbi psichici gravi ed in carico ai CSM – Centri Salute Mentale - muniti di apposito certificato medico rilasciato dal medesimo CSM attestante espressamente la gravità del disturbo;

j) Persone con disabilità con la connotazione di gravità di cui all'art.3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n.104 accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge;

l) Mutilati ed invalidi per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta superiore al 50%;

k) Invalidi civili ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore ai 2/3.

Altre categorie:

m) Vedove di caduti in guerra e dei caduti per cause di servizio;

n) Ex deportati nei campi di sterminio nazisti (KZ) o perseguitati per motivi politici, religiosi o razziali;

Anziani:

o) Persone di sesso maschile di età non inferiore a 65 anni, di sesso femminile di età non inferiore a 63 anni nel 2016, a 64 anni nel 2017 e a 65 anni dal 2018, con ISEE del nucleo non superiore a 15.000.

Rifugiati e richiedenti asilo

p) Richiedenti e titolari di protezione internazionale (richiedenti asilo; rifugiati; titolari di protezione sussidiaria) così come definiti nel D. Lgs. 28/01/2008, n.25 e Titolari di permessi per motivi umanitari

rilasciati a seguito di proposta delle Commissioni Territoriali Riconoscimento Protezione Internazionale o ex art.20 D. Lgs. 286/98.

Vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento

q) Vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento inserite nei programmi di assistenza attuati ai sensi dell'articolo 13 della Legge 228/2003 "Misure contro la tratta di persone", dell'articolo 18 del d.lgs. 286/98 Testo Unico Immigrazione, nonché dell'articolo 8 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24 "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime".

Per i beneficiari di cui al precedente punti p) – q) l'accesso avviene attraverso i Servizi sociali dei Comuni (o altri soggetti da essi delegati), in cui i destinatari risultano residenti o a qualunque titolo domiciliati, che rilasciano specifica certificazione. Ogni singolo beneficiario può usufruire delle agevolazioni per un periodo di inserimento sociale massimo pari ad un anno, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno.